



Decreto Dirigenziale n. 270 del 27/12/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/06. DITTA TAFURI MARIO. COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RACCOLTA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, UBICATO NEL COMUNE DI SALA CONSILINA (SA) ALLA VIA BARCA SNC IN LOCALITA' MACCHIE DELL'ASPIDE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la ditta Tafuri Mario, con sede legale in via Barca n. 40 e sede operativa in via Barca snc, località Macchie dell'Aspide nel Comune di Sala Consilina (Sa), è titolare dell'autorizzazione A.I.A. rilasciata con D.D. n. 155 del 08/07/2015, per l'attività IPPC codice 5.3.b.4 dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/06, con una capacità massima di 250 tonnellate al giorno;
- a seguito della riduzione della capacità produttiva che passa da 250 a 9,60 tonnellate al giorno, l'attività di che trattasi viene ad essere esclusa dal regime A.I.A. e pertanto ricompresa tra quelle assoggettate all'autorizzazione di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- in data 06/12/2016, prot. 0796819, la predetta ditta Tafuri Mario ha presentato istanza di autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di raccolta e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi, con la conseguente rinuncia dell'autorizzazione A.I.A.;
- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 386 del 20/07/2016, ha stabilito le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la ditta Tafuri Mario, per lo stesso impianto, era già in possesso:

1. del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, prot. 14199 del 19/05/2008, e della
2. determina n. 47 del 21/10/2008 del Comune di Sala Consilina;
3. del Permesso a Costruire n. 107 del 07/07/2011 rilasciato dal Comune di Sala Consilina;
4. del decreto di esclusione dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, prima con D.D. n. 1289 del 22/12/2010 e poi, per un potenziamento quali-quantitativo delle tipologie da trattare, con D.D. n. 536 del 07/04/2014;
5. del D.D. n. 59 del 29/04/2014 di realizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
6. del D.D. n. 220 del 03/09/2014 di esercizio parziale;
7. della polizza fidejussoria n. 627118, stipulata con la Società Elba Assicurazioni S.p.A., decorrente dal 03/09/2014 fino al 03/09/2017;
8. dell'appendice 1 alla polizza n. 627118, stipulata per l'autorizzazione A.I.A., decorrente dal 12/10/2016 fino al 03/09/2018;
9. della certificazione EMAS (SGA n°122679 - FA 16, prot. n. 01285, registrazione n°02835);
10. della certificazione UNI EN ISO 9001/2015 (SQ n°1211689 - FA 016, prot. 01646, registrazione n. 03146);
11. della certificazione UNI EN ISO 14001/2016 (SGA n° 122670 - FA 16, prot. N° 01648, registrazione n. 03148);

PRESO ATTO, altresì, che il progetto presentato dalla ditta Tafuri Mario prevede l'aggiornamento del layout, per la conseguente diminuzione della capacità produttiva ottenuta mediante una drastica riduzione dei quantitativi di rifiuti in ingresso, all'installazione di macchinari di capacità inferiore con l'eliminazione di alcune attrezzature quali:

- a) apparecchiatura bonifica airbag;
- b) impianto messa in sicurezza bombole di GPL e metano;
- c) apparecchiatura recupero GAS impianti climatizzazione auto, previste in progetto ma non ancora installate;
- d) dismissione della cesaia idraulica, nonché dell'escavatore gommato sul quale è montata la cesaia stessa;

TENUTO CONTO che il termine per l'ultimazione delle opere in progetto resta confermato al 30.06.2017 (D.D. n. 59/2014), con il seguente nuovo cronoprogramma:

- a) al **31/01/2017**:

- ultimazione del corpo di fabbrica "B2" adibito ad officina meccanica/deposito;
- ultimazione locale adibito a stoccaggio rifiuti contenenti COV previo installazione di sistema di aspirazione ed abbattimento a carboni attivi delle emissioni in atmosfera recapitanti nel punto di emissione E2;

b) al 30/06/2017:

- ultimazione del corpo di fabbrica "B3" adibito a deposito/uffici e magazzino vendita;
- piattaforma in c.a. settore "B" adibito a messa in riserva [R13] rifiuti non pericolosi;
- piattaforma in c.a. settore adibito allo stoccaggio MPS;
- completamento area adibita alla movimentazione per il carico e scarico dei materiali stoccati nei settori "A" - "B" - "MPS";
- rete di raccolta delle acque di dilavamento acque di piazzale recapitanti nel punto di scarico n. 3 e relativo impianto trattamento;
- parcheggio per dipendenti;
- ultimazione recinzioni e sistemazione a verde;

CONSIDERATO, inoltre, che la ditta Tafuri Mario con l'istanza di che trattasi:

- ha chiesto di prendere atto della "Variante in corso d'opera" asseverata dal Comune di Sala Consilina con Permesso di Costruire n. 69/16, prot. 14869 del 08/09/2016, che prevede, oltre ad alcune modifiche migliorative della funzionalità degli ambienti di lavoro, anche della translazione dei corpi di fabbrica (B1 e B2), che non ha comportato nessuna modifica dei volumi e superfici originarie, assentite con Permesso a Costruire n. 107/2011, destinate all'attività di recupero rifiuti, che restano confermati senza ricadute sul ciclo di lavorazione così come già autorizzato;

PRESO ATTO che la documentazione presentata dalla ditta è conforme alla D.G.R.C. n. 386/2016;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

VISTO:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - | il D. Lgs. n. |
| 152/2006 e ss.mm.ii.; | |
| - | la D.G.R.C. |
| n. 386/2016; | |

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Tafuri Mario**:

- alla conclusione dei lavori in corso di realizzazione in conformità del cronoprogramma sopra descritto;
- all'esercizio parziale dell'impianto fino al 30/06/2017 in conformità della:
 - a) tabella dei rifiuti pericolosi (allegato 1);
 - b) tabella dei rifiuti non pericolosi (allegato 2);
 - c) planimetria generale con lay-out (tavola 1 bis);
- all'esercizio definitivo in conformità della:
 - a) tabella dei rifiuti pericolosi (allegato 3);
 - b) tabella dei rifiuti non pericolosi (allegato 4);

c) planimetria generale con lay-out (tavola 1);

PRECISARE che l'impianto di raccolta e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, è ubicato in via Barca snc, località Macchie dell'Aspide nel Comune di Sala Consilina (Sa), che si estende su una superficie complessiva di circa 38.909 mq, riportato in Catasto del Comune di Sala Consilina al foglio n° 10 particelle nn. 1028, 1052, 1055, 1060 e 13, al foglio n°9 particelle nn. 314, 400, 170, 172, 173, 176, 177, 179, 183, 185, 189, 190, 384, 432, 433, 434, 461, 462, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640.

STABILIRE che:

- il decreto di che trattasi ha durata fino al 24/12/2026;
- entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà trasmettere, all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, polizza fidejussoria ricalcolata in funzione delle quantità di rifiuti autorizzati e con scadenza al 24/12/2027.

STABILIRE, altresì, che:

- i lavori dovranno procedere e concludersi entro il termine previsto dal cronoprogramma citato in premessa;
- la Ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, trasmettendo:
 1. apposita perizia giurata di tecnico abilitato attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità con il progetto approvato;
 2. comunicazione della data di inizio esercizio, con impianto definitivamente completato, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - la Ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni (R13, R12, R3, R4 ed R5) di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come definiti dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, le quantità e i volumi riportati nelle tabelle allegate al presente provvedimento, che formano parte integrante e sostanziale (allegato 1, 2, 3 e 4);
 - i RAEE dovranno essere trattati in conformità del D. Lgs. n. 49 del 14/03/2014;
 - in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
 - i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
 - eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
 - la Ditta deve svolgere, con cadenza biennale, una indagine fonometrica sulle sorgenti sonore.

AUTORIZZARE, altresì la ditta **Tafuri Mario**, ai sensi dell'art. 269, comma 2 del D. Lgs. 152/06, alle emissioni in atmosfera dell'impianto de quo, secondo il progetto approvato, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01, con i seguenti punti di emissioni:

EMISSIONI CONVOGLIATE					
Punto di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Classe	Flusso di massa (kg/h)
E1	Triturazione	Polveri	7,2	§ 5	0,025
E2	Deposito solventi	COV	1,0	I	0,0075

	COV	3,0	II	0,0225
	COV	3,0	III	0,0225
	COV	5,0	IV	0,0375
	COV	5,0	V	0,0375

EMISSIONI DIFFUSE					
Punto di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Classe	Flusso di massa (kg/h)
P1	Macinazione cavi elettrici	Polveri	2,6	§ 5	////
P2	Scarico materiali inerti	Polveri	5,0	§ 5	////
P3	Frantumazione materiali inerti	Polveri	3,5	§ 5	////
P4	Area stoccaggio MPS	Polveri	3,0	§ 5	////

VINCOLARE l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per il punto E1 e P1 già in esercizio, alle seguenti prescrizioni:

1. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e fatti pervenire alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
2. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
3. che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
4. fare obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06 nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
5. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92, dalla D.G.R.C. 243/2015 e dal D. Lgs. 152/06;
6. fare obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
7. fare obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
8. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n. 750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno.

VINCOLARE, altresì, limitatamente ai punti di emissione E2, P2, P3, e P4, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a far data dal giorno successivo dall'ultimazione del primo step (31/01/2017) del cronoprogramma, alle prescrizioni di cui sopra nonché alle ulteriori seguenti prescrizioni:

1. il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento

- ARPAC competenti per territorio;
2. il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa.

PRENDERE ATTO che il sistema delle acque di scarico è composto dalle reti di raccolta:

1. dello scarico delle acque nere dei servizi igienici (scarico 4) recapitante nella fognatura comunale, con obbligo di contrattualizzare il soggetto gestore Consac S.p.A. e di rispettare le modalità e prescrizioni imposte dai Regolamenti dell'ATO;
2. delle acque di dilavamento dei piazzali (scarichi 1,2,3) recapitanti nel "Fossato Maggiore";
3. delle acque meteoriche provenienti dalle coperture (scarico 5) recapiteranno nel Fossato esistente limitrofo all'impianto.

EVIDENZIARE che, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, il presente provvedimento include anche l'autorizzazione allo scarico (scarichi 1, 2, 3) presso il fosso interpodereale di scolo a tempo, avente recapito finale nel corso d'acqua "Fossato Maggiore" delle acque reflue industriali, provenienti dal dilavamento piazzali pertinenziali dell'impianto, con le seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in acque superficiali". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
3. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.)
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniacale, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il

buon andamento del processo depurativo degli scarichi;

- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- reflui con temperatura superiore ai 35°C;
- le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. L.gs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;*

b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nel corpo idrico superficiale;

c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale;

e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;

g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;

h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

5. il titolare dello scarico è tenuto a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti preposti al controllo e ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, che gli venisse richiesta, a pena di decadenza dell'autorizzazione allo scarico;
6. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
7. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore,

Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10g dalla data di certificazione;

8. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

PRECISARE che:

- con il presente provvedimento si intende revocato il D.D. n. 155 del 08/07/2015 (A.I.A.);
- la presente autorizzazione non esonera la ditta Tafuri Mario dal conseguimento di eventuali autorizzazioni, pareri di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ed in materia di antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto la ditta Tafuri Mario, con sede legale in via Barca n. 40 nel Comune di Sala Consilina (Sa).

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Sala Consilina (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C., all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta